



TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Enrico MEDICI	Componente
Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N. FISI/2025/0001 - Deferimento di BOCCHIOLA Marco, nato a Milano il 24/06/1963, Tessera N. 11925 - CIRIOTTO Andrea, nato a Venezia il 11/02/1960, Tessera N. 8812 - PASQUALETTO Maria Cristina, nata a Dolo (VE) il 29/12/1978, Tessera N. 698062 per la violazione dell'art. 6, c. 3° Statuto Federale FISI e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI con l'aggravante di cui all'art. 58 lett. j) del R.G.S. FISI e per la sola PASQUALETTO Maria Cristina con l'aggravante di cui all'art. 58 lett. f) del R.G.S. FISI., così come contestata nell'atto di incolpazione e di deferimento a giudizio, da intendersi qui integralmente ritrascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto del 27.02.2025 il Procuratore Federale deferiva Bocchiola Marco, Ciriotto Andrea e Pasqualetto Maria Cristina in relazione alle violazioni sopra descritte.

Il Presidente del Tribunale fissava per il 07.04.2025 ore 11.30 l'udienza di discussione.

La tesserata Pasqualetto Maria Cristina, ai sensi dell'art. 31 del R.G.S.- F.I.S.I., presentava al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida prevista dall'art. 55 comma 1 lett. C) - a) R.G.S.- F.I.S.I. .



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 2

Il 24.03.2025 il Procuratore Federale esprimeva parere favorevole all'applicazione della sanzione richiesta.

Il 31.3.2025 il Tribunale Federale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata, dichiarava l'efficacia dell'accordo applicando a Pasqualetto Maria Cristina la sanzione, prevista dall'art. 55, comma 1 lett. C) - a) R.G.S. - F.I.S.I., dell'ammonizione con diffida.

In data 1.4.2025 la Procura Federale depositava memoria con la quale, insistendo nell'affermazione della disciplinare responsabilità dei deferiti, chiedeva l'applicazione per entrambi della sanzione *"della sospensione per giorni 15 ai sensi dell'art. 55 lett. b, b) del regolamento di giustizia FISI"*.

Il successivo 03.04.2025 la difesa del tesserato Bocchiola Marco depositava memoria nella quale, in via preliminare, eccepiva l'estinzione dell'azione disciplinare per mancato rispetto da parte della Procura Federale dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Federale per la conclusione della fase delle indagini e, sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di incolpazione e deferimento per denunciata sua genericità con conseguente violazione dell'art. 49 c. 4 del R.G.S. FISI, mentre nel merito chiedeva l'assoluzione perchè il fatto non costituisce illecito disciplinare attesa la pretesa liceità della condotta.

La difesa del tesserato Ciriotta Andrea il 04.04.2025 depositava memoria nella quale chiedeva l'assoluzione perchè il fatto non costituisce illecito disciplinare attesa la pretesa liceità della condotta.

All'udienza del 7.4.2025 la difesa Bocchiola, richiamando il contenuto della memoria depositata il 3 aprile 2025, eccepiva l'estinzione del procedimento disciplinare per il mancato rispetto dei termini delle indagini e la conseguente nullità del deferimento ed, in ultimo, la nullità dell'atto di deferimento per sua genericità. La difesa Ciriotta si associava alle eccezioni formulate.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



La Procura eccepiva la tardività della memoria della difesa Ciriotto per mancato rispetto dei termini.

Il Tribunale riteneva, per ragioni di economia processuale, di decidere le questioni preliminari unitamente al merito, invitando le parti, in assenza di altre questioni o richieste, a concludere.

Al termine della discussione, le parti si riportavano alle conclusioni e richieste esposte nelle rispettive memorie.

MOTIVI

I) L'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare per il mancato rispetto dei termini delle indagini e conseguente nullità del deferimento.

A parere del Tribunale l'eccezione non merita accoglimento.

All'udienza del 7.4.2025 la Procura Federale produceva l'estratto della piattaforma informatica della Procura Generale dello Sport – acquisito agli atti – dal quale risulta che il procedimento è stato iscritto il 22.1.2025 e non il 18.11.2024 come sostenuto dalla difesa dell'incolpato.

Risulta pertanto rispettato il termine massimo di durata delle indagini, fissato dall'art. 51 del Codice di Giustizia Sportivo in sessanta giorni, in quanto l'avviso di conclusione delle indagini e contestuale intenzione di procedere al deferimento è stato emesso in data 17.12.2025.

II) L'eccezione di inammissibilità della memoria della difesa Ciriotto depositata il 4.4.2025.

All'udienza del 7.4.2025 il rappresentante della Procura Federale eccepiva l'inammissibilità della memoria depositata in data 3.4.2025 dalla difesa dell'incolpato Ciriotto per mancato rispetto del termine di deposito (fissato in tre giorni dall'art. 32 c. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva).

Il Tribunale ritiene l'eccezione infondata atteso il rispetto del termine di deposito come previsto dal citato l'art. 32.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 4

Ed invero secondo quanto dispone l'art. 1 c. 4 del R.G.S. FIS prevede che per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano i principi e le norme generali del processo civile.

Orbene l'art. 155 c.p.c. – per quanto qui di interesse - prevede che, nel computo dei termini a giorni, si escludono il giorno e l'ora iniziali e che i giorni festivi si computano nel termine.

Non essendo poi espressamente previsto nel R.G.S. che i termini debbano essere considerati a giorni "liberi" - nei quali non si computano il *dies a quo* e il *dies ad quem* - la memoria depositata venerdì 4 aprile 2025, rispetto all'udienza di lunedì 7 aprile 2025, deve considerarsi tempestiva essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 32 c. 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

III) L'eccezione di nullità dell'atto di incolpazione e deferimento per la sua denunciata genericità.

Ancorché la prevalente decisione di merito, in quanto più favorevole, assorba ed esaurisca il rilievo dell'eccezione preliminare di cui trattasi, il Tribunale ritiene comunque di analizzarla.

Si deve premettere che l'art. 49 del Regolamento di Giustizia FIS, al c. 4 dispone, tra l'altro, che "... nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate ...".

Orbene, è principio processuale incontestato quello per il quale l'atto di incolpazione disciplinare deve contenere, in forma chiara e precisa, l'enunciazione del fatto contestato con l'indicazione delle norme che si assumono violate, oltre all'indicazione delle circostanze aggravanti ritenute sussistenti.

Il requisito dell'esposizione "*chiara e precisa*" della contestazione assume fondamentale rilievo laddove, come nel caso che ci occupa, vengono contestate illecite condotte non tipizzate, individuate attraverso il semplice richiamo alla

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 5

violazione del principio di lealtà (correttezza o integrità) imposti dall'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

La possibilità, esclusiva del solo ordinamento sportivo, di contestazione di illeciti non tipizzati viene ammessa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in quanto nell'ordinamento sportivo la lealtà riveste principio cardine di comportamento, tanto che la sua violazione può dirsi sussistente anche in mancanza di una fattispecie tipica di riferimento, ove il comportamento sia sanzionabile per la violazione dei principi generali di cui si è detto.

In tale ipotesi viene *"direttamente imputata la sola violazione della lealtà, quale contenitore idoneo a comprendere un'indeterminata serie di condotte."* (Coll. Garanzia Sport CONI, Sez. IV, 6 agosto 2019 n. 66).

Su tali premesse, risulta evidente che il diritto di difesa può essere garantito solo quando l'atto di deferimento contiene una contestazione esplicita e dettagliata dalle condotte attribuite, dei principi generali violati e la fondamentale dettagliata indicazione del rilievo della condotta rispetto al principio violato.

In buona sostanza il capo di incolpazione deve indicare con chiarezza il disvalore della condotta in relazione al principio che si assume violato.

In conseguenza di ciò, l'indeterminatezza o genericità dell'addebito deve ritenersi causa di nullità quando l'incolpato non è posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito - inteso quale rilievo della condotta rispetto al principio sportivo violato - e la condotta materiale, violando l'esercizio del diritto di difesa non ponendolo nella condizione di scegliere la linea difensiva da assumere rispetto alla contestazione generica.

Nel caso in discussione l'atto di deferimento risulta assolutamente generico, e conseguentemente impreciso, non fornendo la chiara e precisa indicazione del

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 6

fatto contestato e soprattutto il suo rilievo disciplinare rispetto alla norma e principio che si contestano violati.

Nell'atto invero le condotte addebitate non vengono spiegate con il dovuto dettaglio ma individuate solo attraverso un generico richiamo al principio dell'art. 15 della Costituzione della tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza ed ai principi etici e comportamentali che si assumono violati (art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI) senza altra concreta indicazione.

Ciò avrebbe comportato, in assenza della prevalente decisione di merito più favorevole all'incolpato, la nullità dell'atto di deferimento.

IV) Il merito.

Il Tribunale ritiene che le condotte contestate agli incolpati Marco Bocchiola e Andrea Ciriotto, diversamente da quella contestata alla tesserata Maria Cristina Pasqualetto (che ha definito il procedimento ai sensi dell'art. 31 del R.G.S FISI.), non costituiscono illecito disciplinare.

Si premette che il tesserato Bocchiola risulta Coordinatore Nazionale per la specialità di sci alpino area nord dei Giudici di Gara mentre il tesserato Ciriotto risulta Responsabile della Commissione Giudici di Gara FISI Veneto.

Orbene, al fine dell'organizzazione del corso di aggiornamento dei giudici di gara del 16.11.2024, il Bocchiola riceveva una comunicazione mail dalla Segreteria Generale FISI nella quale veniva comunicata la partecipazione all'evento in questione, attraverso un suo intervento, della tesserata Dott.ssa Pasqualetto.

Il Bocchiola avrebbe poi inviato tramite messaggio Whatsapp al Ciriotto, parimenti interessato all'organizzazione dell'evento, lo screen shot della mail ricevuta dalla Segreteria Generale della Federazione.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 7

Sempre il Bocchiola avrebbe trasmesso poi il messaggio mail federale anche alla tesserata Pasqualetto.

Secondo la contestazione della Procura Federale il Bocchiola e il Ciriotta avrebbero commesso una condotta sanzionabile disciplinarmente in quanto, in violazione degli artt. 6 c. 3 Statuto Federale FIS e 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante di cui all'art. 58 J) del Regolamento di Giustizia FIS, il primo avrebbe trasmesso – senza autorizzazione – il messaggio della Federazione mentre il secondo avrebbe comunque omesso di denunciare alla Procura Federale il comportamento del Bocchiola

Secondo la Procura, come indicato nell'atto di incolpazione, il comportamento del Bocchiola sarebbe illecito in quanto in contrasto con il principio costituzionale indicato dall'art. 15 della Costituzione a tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza.

Nella memoria depositata il 7.4.2025 la Procura Federale, per confutare le tesi difensive degli incolpati, a sostegno della tesi della riservatezza della comunicazione federale e del suo contenuto menzionava poi in via generale anche la normativa nazionale (Decreto Legislativo 196/2003) e comunitaria (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679) in materia di privacy.

Orbene non è stata oggetto di contestazione da parte dell'incolpato Bocchiola la circostanza di avere trasmesso al Ciriotta la mail, o il suo contenuto, ricevuta dalla Segreteria Generale della FIS.

Il Tribunale ritiene che il Bocchiola, inviando lo *screenshot* della mail (di cui era destinatario) al Sig. Ciriotta, non abbia compromesso nessuno dei valori cui si ispira la pratica sportiva e che trovano regolamentazione nelle norme sportive sopra citate.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 8

Ed invero il testo del messaggio inviato non contiene commenti o espressioni offensive o sconvenienti sull'operato della Federazione.

Neppure risulta che attraverso l'invio della mail federale siano stati trasmessi o diffusi dati sensibili della FISI ovvero del suo Segretario Generale.

Ed invero nella mail compare quale mittente solo il nominativo del Segretario Generale Loretta Piroia (e non altri dati tutelati quali l'indirizzo mail, il numero di telefono cellulare o altri dati personali), nominativo che risulta essere pubblicato - in quanto rappresentante Federale - sul sito pubblico. Ciò al pari di tutti i soggetti che rivestono un ruolo ufficiale all'interno della Federazione.

Neppure risulta che la mail "inoltrata" dal Bocchiola al Ciriotta e (in tesi accusatoria) alla Pasqualetto contenga informazioni confidenziali o riservate che non avrebbe dovuto essere comunicate, bensì solo una circostanza oggettiva di natura strettamente "*organizzativa*" sul corso di aggiornamento dei giudici di gara.

Devesi considerare inoltre che il messaggio o il suo oggetto non è stato inviato indiscriminatamente a terzi estranei non interessati; al contrario è stato trasmesso ad un soggetto interessato in prima persona per il ruolo ricoperto (Responsabile Regionale Giudici di Gara del Comitato Veneto) all'organizzazione dell'evento oggetto della mail nonchè trasmesso al soggetto che all'evento avrebbe dovuto intervenire in prima persona come protagonista.

Ed invero il Bocchiola avrebbe potuto - allo stesso scopo informativo ed organizzativo - raggiungendo il medesimo risultato, scrivere al Ciriotta e alla Pasqualetto una mail comunicando loro il contenuto della mail ricevuta e quindi che la Segreteria Generale F.I.S.I. nella persona del Segretario Generale Loretta Piroia gli aveva comunicato che la Pasqualetto avrebbe dovuto partecipare all'evento.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 9

Il Tribunale ritiene quindi che il Bocchiola non abbia violato nessuno dei principi di diritto sportivo indicati come violati nell'atto di deferimento.

A parere del Tribunale anche la condotta del Ciriotto non integra alcuna fattispecie disciplinare sanzionabile.

Ed invero, ed in primo luogo, si deve ricordare il principio - sempre e comunque valido e applicabile (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 28.2.2013, C. c. FIGC) - secondo il quale la responsabilità per omessa denuncia si deve fondare, nel sistema del Codice di Giustizia Sportiva, sulla consapevolezza, addebitabile al tesserato, del fatto che sia in corso di realizzazione da parte di altri soggetti un illecito e, in particolare, sulla possibilità che questi ne percepisca l'antigiuridicità.

Ed in particolare proprio sulla percezione dell'antigiuridicità della condotta si fonda il presupposto necessario per la sussistenza dell'illecito omissivo all'orquando, diversamente da illeciti codificati (es. condotte dirette ad alterare un risultato di una gara), si tratta di illeciti "*non tipizzati*" quindi astrattamente ipotizzabili solo con il semplice richiamo alla violazione dei principi generali di lealtà sportiva.

Ed invero requisiti essenziali per la sussistenza della responsabilità per l'illecito di omessa denuncia è la percezione della commissione di atti illeciti e la comprensione della loro portata e soprattutto della loro antigiuridicità e relativo disvalore sportivo.

E nel caso di specie sarebbe assai gravoso (se non in contrasto con i principi di logica giuridica) e fuori dalla portata valutativa dello sportivo medio, imporre al Ciriotto il compito di valutare, in rapporto al disvalore sportivo che sarebbe disceso dalla sua antigiuridicità, se il comportamento del Bocchiola integrasse un illecito disciplinare da denunciare.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 10

La condotta del Ciriotta non sarebbe quindi sanzionabile perchè il fatto non costituisce illecito disciplinare.

In ogni caso, non integrando *tout court* la condotta del Bocchiola illecito disciplinare, mancherebbe comunque il presupposto necessario per avanzare una contestazione di condotta omissiva a carico del Ciriotta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale assolve i tesserati BOCCHIOLA Marco e CIRIOTTO Andrea, dalle contestazioni rispettivamente ascritte perché i fatti non costituiscono illecito disciplinare.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di dieci giorni.

Milano, lì 7 aprile 2025.

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Rodolfo SENES

Firmato digitalmente da: SENES RODOLFO
Ruolo: 4.6,1 Avvocato patrocinante in
Cassazione
Organizzazione: ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI GENOVA
Data: 15/04/2025 12:27:06

Avv. Enrico MEDICI

Firmato digitalmente da: MEDICI ENRICO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
GENOVA
Data: 15/04/2025 12:12:55

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

Firmato digitalmente da: SABINA MARIA
VITTORIA MANTOVANI
Luogo: milano
Data: 15/04/2025 12:01:12

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

